

MISURE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA DELLO STATO

L'elencazione delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione

La Gazzetta Ufficiale, N. 288 del 3 corrente pubblica il Regio Decreto N. 1721 del 26 settembre 1934, che elenca le principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione.

Dice il Decreto:

Riconoscendo l'opportunità di ammettere un provvedimento di carattere generale che preisca l'oggetto delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione e che risponda nel contempo per lo scettico medesimo l'osservanza di tale divieto;

Udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Capo del Governo, Prime Ministro, Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra per la marina e per l'aeronautica di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decisa e dobbiamo:

Art. 1 - Indipendentemente dalla natura che, per la loro speciale natura e per il grave meccanismo che potrebbe derivare dalle loro divulgazioni, debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è vietata, praejudicio alla applicazione delle disposizioni penali previste la tutela delle notizie medesime, la divulgazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali di cui agli articoli 268, 2.0 capoverso, 268 e 293 del Codice penale comune e per la parte che compete alle amministrazioni militari, la divulgazione, sia nei territori dello Stato, che all'estero, delle medesime elencate nell'allegato al presente decreto, che sarà firmato, d'ordine espresso, dal Ministro proponente.

Tale elencatura, innanzitutto, di aggiornamento così successiva analogo decreto non esclude che, da parte dell'autorità competente, ad esami e per gli effetti delle ulteriori disposizioni penali sopra indicate, si possa imposta diviso di divulgazione per notizie non contenute nell'allegato sussidio, mediante le quali provvedimenti da portare a conoscenza del pubblico ed anche con semplici diffida agli interessati, qualora il diviso debba imporsi soltanto a determinate persone.

Art. 2 - In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per noli non contemplata dall'allegato al presente decreto e dai successivi atti di aggiornamento, resto vietato agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari e civili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate, la divulgazione di notizie riservate riferibili ad oggetti come, documenti, avvenimenti, interventi, la forza, la preparazione offensiva bellica, il blocco ovvero le operazioni militari in progetto o in situazione, e, comunque, di notizie d'interesse militare.

La disposizione di cui al precedente articolo, a prescindere dal vincolo

dei segreti d'ufficio, esistente per determinati funzionari, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni penali previste a tuta delle notizie a sé, per riferendosi, in genere, ad esse oggetto supra indicato (forza, preparazione, ecc.).

Sono, in particolare, comprese tra quelle che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato:

Art. 3 - L'elencazione delle notizie di cui all'allegato non esclude che taluni di esse possano costituire segreti di Stato, anziché semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali previste per dati segreti, quanto, dovendo rimanere segreti, per manifestazione esplicita e implicita di volontà dello Stato, essa si riferisca a documenti speciali cautele, od in qualsiasi modo, alla libertà latitante, vista od conservazione delle persone.

Quando susseguono tali condizioni le notizie in questione sono da considerarsi segrete anche nei riguardi di coloro che ne siano a conoscenza in ragione delle loro funzioni, stato, professione, impiego o della missione loro affidata.

Art. 4 - Il diviso di divulgazione prevista per le notizie contemplate nell'allegato e nell'art. 3 del presente decreto non è consentito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate quando, da parte dell'autorità militare competente, sia stata raccomandata di tenere il pubblico, particolare salutariamente, a procurarsi a far conoscere a determinate persone e a divulgare sotto speciali qualificazioni, per uno scopo determinato, notizie riferentesi a quella sopra indicata e conseguentemente da altri provvedimenti emanati dall'autorità competente.

L'autorizzazione ha valore, esclusivamente, per lo stesso per la quale è stata concessa e sostituita al conoscitore il quale deve valersene per lo scopo militare ad osservare le condizioni imposto dall'autorità militare.

Il bando, quindi, a conoscenza delle notizie medesime in base alla sua autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgare o portare conoscenza di altre.

Anche gli uffici statali o parastatali che intendono o debbono fare qualche notizia, provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni che comprendano in tutta o in parte il illustrativo, con fotografie o rilievi notizie riferibili, sia pure, in forma generica, a quello contemplato nel presente decreto o in altri provvedimenti emanati dall'autorità competente, debbono chiedere preventivamente alla amministrazione centrale militare, sia pure, che non sia direttamente dipinto di altro: particolari disposizioni.

Art. 5 - In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per noli non contemplata dall'allegato al presente decreto e dai successivi atti di aggiornamento, resto vietato agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari e civili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate, la divulgazione di notizie riservate riferibili ad oggetti come, documenti, avvenimenti, interventi, la forza, la preparazione offensiva bellica, il blocco ovvero le operazioni militari in progetto o in situazione, e, comunque, di notizie d'interesse militare.

La disposizione di cui al precedente articolo, a prescindere dal vincolo

dei segreti d'ufficio, esistente per

determinati funzionari, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni penali previste a tuta delle notizie a sé, per riferendosi, in genere, ad esse oggetto supra indicato (forza, preparazione, ecc.).

Sono, in particolare, comprese tra quelle che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato:

Art. 6 - L'elencazione delle notizie di cui all'allegato non esclude che taluni di esse possano costituire segreti di Stato, anziché semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali previste per dati segreti, quanto, dovendo rimanere segreti, per manifestazione esplicita e implicita di volontà dello Stato, essa si riferisca a documenti speciali cautele, od in qualsiasi modo, alla libertà latitante, vista od conservazione delle persone.

Quando susseguono tali condizioni le notizie in questione sono da considerarsi segrete anche nei riguardi di coloro che ne siano a conoscenza in ragione delle loro funzioni, stato, professione, impiego o della missione loro affidata.

Art. 7 - Il diviso di divulgazione prevista per le notizie contemplate nell'allegato e nell'art. 3 del presente decreto non è consentito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate quando, da parte dell'autorità militare competente, sia stata raccomandata di tenere il pubblico, particolare salutariamente, a procurarsi a far conoscere a determinate persone e a divulgare sotto speciali qualificazioni, per uno scopo determinato, notizie riferentesi a quella sopra indicata e conseguentemente da altri provvedimenti emanati dall'autorità competente.

L'autorizzazione ha valore, esclusivamente, per lo stesso per la quale è stata concessa e sostituita al conoscitore il quale deve valersene per lo scopo militare ad osservare le condizioni imposto dall'autorità militare.

Il bando, quindi, a conoscenza delle notizie medesime in base alla sua autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgare o portare conoscenza di altre.

Anche gli uffici statali o parastatali che intendono o debbono fare qualche notizia, provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni che comprendano in tutta o in parte il illustrativo, con fotografie o rilievi notizie riferibili, sia pure, in forma generica, a quello contemplato nel presente decreto o in altri provvedimenti emanati dall'autorità competente, debbono chiedere preventivamente alla amministrazione centrale militare, sia pure, che non sia direttamente dipinto di altro: particolari disposizioni.

Art. 8 - In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per noli non contemplata dall'allegato al presente decreto e dai successivi atti di aggiornamento, resto vietato agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari e civili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate, la divulgazione di notizie riservate riferibili ad oggetti come, documenti, avvenimenti, interventi, la forza, la preparazione offensiva bellica, il blocco ovvero le operazioni militari in progetto o in situazione, e, comunque, di notizie d'interesse militare.

La disposizione di cui al precedente articolo, a prescindere dal vincolo

dei segreti d'ufficio, esistente per

determinati funzionari, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni penali previste a tuta delle notizie a sé, per riferendosi, in genere, ad esse oggetto supra indicato (forza, preparazione, ecc.).

Sono, in particolare, comprese tra quelle che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato:

Art. 9 - L'elencazione delle notizie di cui all'allegato non esclude che taluni di esse possano costituire segreti di Stato, anziché semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali previste per dati segreti, quanto, dovendo rimanere segreti, per manifestazione esplicita e implicita di volontà dello Stato, essa si riferisca a documenti speciali cautele, od in qualsiasi modo, alla libertà latitante, vista od conservazione delle persone.

Quando susseguono tali condizioni le notizie in questione sono da considerarsi segrete anche nei riguardi di coloro che ne siano a conoscenza in ragione delle loro funzioni, stato, professione, impiego o della missione loro affidata.

Art. 10 - Il diviso di divulgazione prevista per le notizie contemplate nell'allegato e nell'art. 3 del presente decreto non è consentito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate quando, da parte dell'autorità militare competente, sia stata raccomandata di tenere il pubblico, particolare salutariamente, a procurarsi a far conoscere a determinate persone e a divulgare sotto speciali qualificazioni, per uno scopo determinato, notizie riferentesi a quella sopra indicata e conseguentemente da altri provvedimenti emanati dall'autorità competente.

L'autorizzazione ha valore, esclusivamente, per lo stesso per la quale è stata concessa e sostituita al conoscitore il quale deve valersene per lo scopo militare ad osservare le condizioni imposto dall'autorità militare.

Il bando, quindi, a conoscenza delle notizie medesime in base alla sua autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgare o portare conoscenza di altre.

Anche gli uffici statali o parastatali che intendono o debbono fare qualche notizia, provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni che comprendano in tutta o in parte il illustrativo, con fotografie o rilievi notizie riferibili, sia pure, in forma generica, a quello contemplato nel presente decreto o in altri provvedimenti emanati dall'autorità competente, debbono chiedere preventivamente alla amministrazione centrale militare, sia pure, che non sia direttamente dipinto di altro: particolari disposizioni.

Art. 11 - In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per noli non contemplata dall'allegato al presente decreto e dai successivi atti di aggiornamento, resto vietato agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari e civili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate, la divulgazione di notizie riservate riferibili ad oggetti come, documenti, avvenimenti, interventi, la forza, la preparazione offensiva bellica, il blocco ovvero le operazioni militari in progetto o in situazione, e, comunque, di notizie d'interesse militare.

La disposizione di cui al precedente articolo, a prescindere dal vincolo

dei segreti d'ufficio, esistente per

determinati funzionari, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni penali previste a tuta delle notizie a sé, per riferendosi, in genere, ad esse oggetto supra indicato (forza, preparazione, ecc.).

Sono, in particolare, comprese tra quelle che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato:

Art. 12 - L'elencazione delle notizie di cui all'allegato non esclude che taluni di esse possano costituire segreti di Stato, anziché semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali previste per dati segreti, quanto, dovendo rimanere segreti, per manifestazione esplicita e implicita di volontà dello Stato, essa si riferisca a documenti speciali cautele, od in qualsiasi modo, alla libertà latitante, vista od conservazione delle persone.

Quando susseguono tali condizioni le notizie in questione sono da considerarsi segrete anche nei riguardi di coloro che ne siano a conoscenza in ragione delle loro funzioni, stato, professione, impiego o della missione loro affidata.

Art. 13 - Il diviso di divulgazione prevista per le notizie contemplate nell'allegato e nell'art. 3 del presente decreto non è consentito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate quando, da parte dell'autorità militare competente, sia stata raccomandata di tenere il pubblico, particolare salutariamente, a procurarsi a far conoscere a determinate persone e a divulgare sotto speciali qualificazioni, per uno scopo determinato, notizie riferentesi a quella sopra indicata e conseguentemente da altri provvedimenti emanati dall'autorità competente.

L'autorizzazione ha valore, esclusivamente, per lo stesso per la quale è stata concessa e sostituita al conoscitore il quale deve valersene per lo scopo militare ad osservare le condizioni imposto dall'autorità militare.

Il bando, quindi, a conoscenza delle notizie medesime in base alla sua autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgare o portare conoscenza di altre.

Anche gli uffici statali o parastatali che intendono o debbono fare qualche notizia, provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni che comprendano in tutta o in parte il illustrativo, con fotografie o rilievi notizie riferibili, sia pure, in forma generica, a quello contemplato nel presente decreto o in altri provvedimenti emanati dall'autorità competente, debbono chiedere preventivamente alla amministrazione centrale militare, sia pure, che non sia direttamente dipinto di altro: particolari disposizioni.

Art. 14 - In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per noli non contemplata dall'allegato al presente decreto e dai successivi atti di aggiornamento, resto vietato agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari e civili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate, la divulgazione di notizie riservate riferibili ad oggetti come, documenti, avvenimenti, interventi, la forza, la preparazione offensiva bellica, il blocco ovvero le operazioni militari in progetto o in situazione, e, comunque, di notizie d'interesse militare.

La disposizione di cui al precedente articolo, a prescindere dal vincolo

dei segreti d'ufficio, esistente per

determinati funzionari, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni penali previste a tuta delle notizie a sé, per riferendosi, in genere, ad esse oggetto supra indicato (forza, preparazione, ecc.).

Sono, in particolare, comprese tra quelle che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato:

Art. 15 - L'elencazione delle notizie di cui all'allegato non esclude che taluni di esse possano costituire segreti di Stato, anziché semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali previste per dati segreti, quanto, dovendo rimanere segreti, per manifestazione esplicita e implicita di volontà dello Stato, essa si riferisca a documenti speciali cautele, od in qualsiasi modo, alla libertà latitante, vista od conservazione delle persone.

Quando susseguono tali condizioni le notizie in questione sono da considerarsi segrete anche nei riguardi di coloro che ne siano a conoscenza in ragione delle loro funzioni, stato, professione, impiego o della missione loro affidata.

Art. 16 - Il diviso di divulgazione prevista per le notizie contemplate nell'allegato e nell'art. 3 del presente decreto non è consentito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate quando, da parte dell'autorità militare competente, sia stata raccomandata di tenere il pubblico, particolare salutariamente, a procurarsi a far conoscere a determinate persone e a divulgare sotto speciali qualificazioni, per uno scopo determinato, notizie riferentesi a quella sopra indicata e conseguentemente da altri provvedimenti emanati dall'autorità competente.

L'autorizzazione ha valore, esclusivamente, per lo stesso per la quale è stata concessa e sostituita al conoscitore il quale deve valersene per lo scopo militare ad osservare le condizioni imposto dall'autorità militare.

Il bando, quindi, a conoscenza delle notizie medesime in base alla sua autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgare o portare conoscenza di altre.

Anche gli uffici statali o parastatali che intendono o debbono fare qualche notizia, provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni che comprendano in tutta o in parte il illustrativo, con fotografie o rilievi notizie riferibili, sia pure, in forma generica, a quello contemplato nel presente decreto o in altri provvedimenti emanati dall'autorità competente, debbono chiedere preventivamente alla amministrazione centrale militare, sia pure, che non sia direttamente dipinto di altro: particolari disposizioni.

Art. 17 - In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per noli non contemplata dall'allegato al presente decreto e dai successivi atti di aggiornamento, resto vietato agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari e civili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate, la divulgazione di notizie riservate riferibili ad oggetti come, documenti, avvenimenti, interventi, la forza, la preparazione offensiva bellica, il blocco ovvero le operazioni militari in progetto o in situazione, e, comunque, di notizie d'interesse militare.

La disposizione di cui al precedente articolo, a prescindere dal vincolo

dei segreti d'ufficio, esistente per

determinati funzionari, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni penali previste a tuta delle notizie a sé, per riferendosi, in genere, ad esse oggetto supra indicato (forza, preparazione, ecc.).

Sono, in particolare, comprese tra quelle che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato:

Art. 18 - L'elenco delle notizie di cui all'allegato non esclude che taluni di esse possano costituire segreti di Stato, anziché semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali previste per dati segreti, quanto, dovendo rimanere segreti, per manifestazione esplicita e implicita di volontà dello Stato, essa si riferisca a documenti speciali cautele,

